



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 2091 - 025 del 26/07/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: RINNOVO/RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – D.D. PROVINCIA DI ASTI N. 312 DEL 24/01/2012 E S.M.I..
DITTA: FORNACE BALLATORE GIUSEPPE DI BALLATORE MAURO & C. S.N.C. - STRADA VECCHIA PER CHIERI N. 65.
COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI (AT)
PRATICA SUAP: 415/2022.

IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:

- 1.1. la ditta in oggetto è autorizzata allo svolgimento della propria attività tramite il provvedimento - d.d. n. 312 del 24.01.2012 e seguenti;
- 1.2. con nota del 25.01.2022 il SUAP competente per territorio, ha inoltrato alla Provincia di Asti, la documentazione prodotta dalla ditta in oggetto, connessa alla domanda di rinnovo dell'AIA vigente, chiedendo l'avvalimento per l'istruttoria della stessa, tra cui l'istanza di volturazione dell'installazione, a favore di "FORNACE BALLATORE GIUSEPPE di BALLATORE MAURO & C. s.n.c." – C.F. e P. IVA n. 00904730058, causa decesso del titolare.

2. DATO ATTO che:

- 2.1. con nota prot. n.1.790 del 03.02.2022, veniva avviato il procedimento per il rinnovo dell'AIA, tramite l'utilizzo del modulo organizzativo della conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis della Legge 241/90 come novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127:
- 2.2. a seguire sono pervenuti i seguenti contributi da soggetti interessati:
 - 2.2.1. ASL AT – nota ns. prot. 6.721 del 13.04.2022, con il quale si ricorda la necessità che la ditta rispetti la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m.i.);
 - 2.2.2. Acquedotto della Piana Spa – nota ns. prot. 4.690 del 16.03.2022, rileva che la zona in questione allo stato attuale non è ancora servita da pubblica fognatura attiva, ma sono in corso delle opere al fine di renderla tale, nello specifico il nuovo

collettore fognario pubblico previsto sarà posizionato nel raggio di 100 metri dalla
Conseguentemente, alla luce dei contenuti della l.r. 13/1990, art. 8, comma 2,
dopo la messa in funzione della nuova rete fognaria in corso di realizzo, la ditta
dovrà collegarsi alla stessa, presentando apposita domanda di allacciamento nelle
modalità previste al momento della richiesta;

2.2.3. ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est – nota prot. 31.977 del
08.04.2022, la quale rileva:

2.2.3.1. Emissioni in atmosfera – ARPA ha esposto alcune osservazioni che
sono state oggetto di integrazione da parte della ditta e che sono
riassumibili tramite l'Allegato 1 - "TABELLA A", alla presente
determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

2.2.3.2. Rumore – ARPA rileva che la dichiarazione riportata nel documento
"Modulistica_IPPC_-_Rinnovo_AIA" conferma che non sono state fatte
variazioni significative per quanto riguarda le emissioni di rumore esterno
(anzi, sono stati recentemente dismessi n.2 camini, come da D.D. della
Provincia di Asti n.1774 del 24/08/2020). Per tale motivo resta valida la
conclusione del contributo tecnico Arpa del dicembre 2011, che valuta la
documentazione previsionale di impatto acustico "parzialmente conforme alla
D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004 e contiene parte degli elementi previsti al
par.4 delle linee guida regionali. I livelli acustici al recettore sono stati
misurati presso i punti P1 e P2 entrambi distanti 100 m. dall'autostrada e 50
m dalla fornace. I valori di emissione sono stati misurati nel punto di misura
P, distante 180 m dall'autostrada. I valori al recettore sono stati rilevati
(LAeq,TR) dalle 06.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 06.00. I risultati delle
misure riportano valori di LAeq,TR,16h (diurno) e LAeq,TR,8h (notturno)
inferiori a 53 decibel per il periodo diurno e 50 decibel per il periodo
notturno. Dall'analisi dei risultati ottenuti, con riferimento alle modalità di
esercizio fornite dalla ditta, la Fornace Ballatore produce, durante la propria
attività, immissioni di rumore che rispettano i limiti previsti dalla VI classe
acustica sia nel periodo di riferimento diurno sia nel periodo di riferimento
notturno. Per tale motivo resta valida anche la dichiarazione riportata a
commento della Scheda tecnica 13 dell'istanza di rinnovo dell'AIA, per cui
"nulla è mutato" nell'emissione di rumore da parte dello stabilimento;

2.2.3.3. Acque e scarichi – ARPA, sulla matrice, nulla rileva. Si conferma
quindi la validità della documentazione tecnica predisposta dalla ditta e si
richiama quanto indicato da Acquedotto della Piana Spa;

2.2.3.4. Gestione rifiuti - ARPA, sul tema specifico, nulla rileva. Si
conferma quindi la validità della documentazione tecnica predisposta dalla
ditta;

2.2.3.5. PMC - ARPA ricorda che, nella documentazione a corredo
dell'istanza, la ditta propone il mantenimento del piano di monitoraggio e
controllo attualmente autorizzato (Allegato I, Capo IX della D.D. della
Provincia di Asti n. 312 del 24/01/2012), che si ritiene adeguato per il tipo di
installazione in oggetto, richiedendo in aggiunta anche l'inserimento di una
tabella riportante il bilancio di materia (quantitativi annui delle materie prime
utilizzate, dei prodotti finiti e degli eventuali scarti/rifiuti prodotti). Tale
richiesta viene inserita quale prescrizione.

3. CONSIDERATO che il procedimento istruttorio di valutazione, svoltosi tramite lo strumento
della conferenza dei servizi, si è favorevolmente concluso, evidenziando gli elementi utili
all'emanazione del presente provvedimento di riesame AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, del D. Lgs.
152/06 ss.mm.ii., dell'installazione in oggetto.

4. RILEVATA l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

5. VISTI:

- 5.1. il resoconto del procedimento ed i pareri dei soggetti interessati, depositati agli atti dell'ufficio;
- 5.2. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- 5.3. il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- 5.4. il D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;
- 5.5. la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- 5.6. il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- 5.7. le disposizioni vigenti in materia.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di rinnovare, nell'ottica del riesame – ex art.29-octies, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Complesso IPPC "FORNACE BALLATORE GIUSEPPE di BALLATORE MAURO & C. s.n.c. - Strada Vecchia per Chieri n. 65 - Comune di VILLANOVA D'ASTI (AT)".
3. Di disporre che l'assetto autorizzativo dell'installazione sia anche definito, per la componente emissiva, dall'Allegato 1 – Tabella A - che ne costituisce parte integrate e sostanziale, oltreché dalle prescrizioni indicate in premessa.
4. Di ricordare che, per quanto non indicato nella presente determinazione e per quanto cogente e applicabile, valgono i contenuti della d.d. n. 312 del 24/01/2012 e ss.mm.ii..
5. Di evidenziare che la validità della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 octies, lettera b) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., è quantificata in 10 anni, a partire dalla data di cui alla presente determinazione dirigenziale.
6. Di rilevare che copia informatizzata della documentazione tecnica afferente al presente procedimento viene inviata, entro 30 giorni dalla data della presente determinazione dirigenziale, opportunamente validata, alla Ditta, per renderla disponibile ad ogni controllo.
7. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore - il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti le modifiche progettate dell'impianto. L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore od a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater del suddetto D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in quanto compatibile.

8. Di richiamare altresì che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Asti - autorità competente - anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

9. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs., 152/06 ss.mm.ii. - Incidenti o imprevisti - fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore dovrà informare immediatamente la Provincia di Asti, il Comune competente e ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i soggetti di cui sopra.

10. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Villanova d'Asti (AT), ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, al SUAP competente, per gli adempimenti di competenza.

11. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

12. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

13. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

14. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

15. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica/rilascio/piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2091 del 26/07/2022

DETERMINA N.RO 2000 DEL 26/07/2022

Oggetto: RINNOVO/RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE –
D.D. PROVINCIA DI ASTI N. 312 DEL 24/01/2012 E S.M.I..
DITTA: FORNACE BALLATORE GIUSEPPE DI BALLATORE MAURO & C. S.N.C. -
STRADA VECCHIA PER CHIERI N. 65.
COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI (AT)
PRATICA SUAP: 415/2022.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 27/07/2022 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 27/07/2022

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE

TABELLA "A": valori limite emissioni in atmosfera

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1 ⁽¹⁾	Forno di cottura (n. 18 bruc. con pot. term. nom. ciasc. di 80 kW per un tot. di 1.440 kW)	11.000	24	CONT.	125	Polveri totali	10	0,110	11	1,000	--
						CO	500	5.500			
						SO _x	200	2,200			
						NO _x	150	1,650			
						C.O.V.	20	0,220			
						HF	5	0,055			
						HCl	10	0,110			
E2 ⁽¹⁾	Impianto per recupero calore	11.000	24	CONT.	80	Polveri totali	10	0,110	11	0,600x0,400	--
						CO	500	5.500			
						SO _x	200	2,200			
						NO _x	150	1,650			
						C.O.V.	20	0,220			
						HF	5	0,055			
						HCl	10	0,110			
E3 ⁽²⁾	Essiccatoio (n. bruciatore da 349 kW e il 50% del bruciatore da 1.163 kW)	30.000	24	CONT.	40	Polveri totali	10	0,300	11	1,000	--
						SO _x	200	6			
						NO _x	150	4,500			
						C.O.V.	20	0,600			
						HF	5	0,150			
						HCl	10	0,300			
						E4 ⁽²⁾	Essiccatoio (n. bruciatore da 349 kW e il 50% del bruciatore da 1.163 kW)	30.000			
SO _x	200	6									
NO _x	150	4,500									
C.O.V.	20	0,600									
HF	5	0,150									
HCl	10	0,300									
E5	Lavorazione argilla	4.000	8	DISC.	20				Polveri totali	10	0,040

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2000 DEL 26/07/2022

E7	Fase di ricarica carrelli elevatori (batterie piombo/acido)	10,500	8	DISC	20	HSD	2	--	10	0,500	--
E 9	Tubo radiante da 20 kW alim. a gas metano per risc. amb.	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E 10	Tubo radiante da 20 kW alim. a gas metano per risc. amb.	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E 11	Tubo radiante da 20 kW alim. a gas metano per risc. amb.	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E 12	Caldaia da 35 kW alim. a gas metano per risc. spogl. e mensa	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
E 13	Tubo radiante da 20 kW alim. a gas metano per risc. amb.	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.									

⁽¹⁾ Il valore di ossigeno di riferimento da adottarsi per la normalizzazione dei dati di prelievo è pari al 18 % (punto 8 della parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

⁽²⁾ Il valore di ossigeno di riferimento da adottarsi per la normalizzazione dei dati di prelievo è pari al 17 % (punto 2 della parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Gestione emissioni diffuse.

Per quanto concerne le emissioni diffuse, stante la presenza di stoccaggi di argilla e di ferro in cumuli all'aperto si ritengono necessarie le seguenti prescrizioni, in linea con le migliori tecniche disponibili e con quanto previsto dall'allegato V Parte I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- la ditta dovrà provvedere alla copertura dei cumuli di argilla e di ferro;
- in alternativa al punto precedente e compatibilmente con le esigenze legate al ciclo produttivo, la ditta potrà optare per la nebulizzazione dei suddetti cumuli mediante un sistema di vaporizzazione di acqua, del quale dovrà essere sempre garantita idonea manutenzione. Tale umidificazione dovrà essere costante e in quantità sufficiente, da intensificarsi sia in termini di frequenza che di portata in caso di vento o di particolare aridità;
- durante lo scarico del materiale dai camion e il carico/scarico mediante mezzi d'opera, gli operatori dovranno adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e, conseguentemente, la polverosità prodotta;
- durante la movimentazione interna dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno tenere velocità sufficientemente basse (< 20 km/h) al fine di limitare l'innalzamento di polveri;
- per i camion in ingresso e in uscita dall'impianto, è tassativo l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali (cassoni telonati);
- si dovrà provvedere con opportuna periodicità alla pulizia delle aree esterne pavimentate e alla bagnatura delle aree esterne non pavimentate;
- nel caso di forte vento, si dovrà sospendere ogni attività di movimentazione nelle aree esterne dello stabilimento;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare ulteriori provvedimenti di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i..